

Codice A1811B

D.D. 24 ottobre 2025, n. 2075

Approvazione dello schema di Convenzione tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Regione Piemonte per la soppressione dei passaggi a livello siti alle progressive Km 11+758, 12+413, 28+251, 28+525, 28+836, 29+258, 29+845 e 30+098 della linea ferroviaria Chivasso - Aosta mediante la realizzazione di opere sostitutive connesse alla viabilità esistente nei Comuni di Caluso(TO) e Ivrea (TO).



ATTO DD 2075/A1811B/2025

DEL 24/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture

OGGETTO: Approvazione dello schema di Convenzione tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Regione Piemonte per la soppressione dei passaggi a livello siti alle progressive Km 11+758, 12+413, 28+251, 28+525, 28+836, 29+258, 29+845 e 30+098 della linea ferroviaria Chivasso – Aosta mediante la realizzazione di opere sostitutive connesse alla viabilità esistente nei Comuni di Caluso (TO) e Ivrea (TO).

Premesso che:

la Regione Piemonte, nell'ambito delle iniziative volte alla messa in sicurezza delle linee ferroviarie site nel territorio regionale ha attivato una linea di intervento che prevede una graduale chiusura dei passaggi a livello che presentano maggiori problemi di sicurezza e pertanto ha istituito un tavolo con la Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni (di seguito denominata RFI) allo scopo di individuare i passaggi a livello (di seguito denominati PL) che presentano maggiori criticità in termini di sicurezza e qualità del servizio, con conseguente individuazione delle opere di viabilità alternativa da realizzare per la soppressione degli stessi;

RFI è autorizzata - in conformità con quanto previsto dalla legislazione speciale di riferimento - a predisporre ed eseguire un Piano di soppressione dei passaggi a livello, di norma mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali;

tale Piano può essere realizzato con oneri a carico dello Stato, disposti sulla base di specifiche previsioni legislative, salva apposita previsione di eventuale compartecipazione finanziaria alla realizzazione del Piano da parte delle amministrazioni locali, nel cui territorio insistono le opere medesime, ciò in considerazione sia del richiamato interesse di pubblica utilità che sottende la ratio degli interventi di ristrutturazione della rete viaria, che dell'entità, complessivamente considerata, degli oneri di spesa comunque connessi alle opere previste nel Piano d'intervento stesso;

con Delibera CIPE 54/2016 – Sondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020 - Piano Operativo Infrastrutture - sono stati individuati nell'Asse Tematico B "Interventi nel settore ferroviario" € 5.000.000,00 per la "Velocizzazione e soppressione PPLL linea Torino-Aosta"; tali fondi ministeriali risultano già inseriti nel Contratto di Programma RFI e non transitano sul bilancio regionale;

per la copertura dei costi di realizzazione delle opere funzionali alla soppressione dei PL della linea Torino-Aosta sono stati inoltre destinati fondi regionali pari a € 5.000.000,00 da trasferire a RFI;

con D.G.R. 14-8167 del 20.12.2018, sono stati approvati n. 3 Protocolli d'Intesa tra la Regione Piemonte, R.F.I., A.N.A.S., la Città' Metropolitana di Torino e i Comuni territorialmente interessati, con la partecipazione del Consorzio per Il Bacino Imbrifero Montano della Dora Baltea, aventi complessivamente per oggetto la progressiva eliminazione, singola o per gruppi, di tutti i passaggi a livello della tratta ferroviaria Chivasso - Aosta mediante realizzazione di opere di viabilità alternativa, con previsione di assegnazione dei suddetti contributi mediante graduatoria di priorità;

con Determinazione Dirigenziale del Settore regionale Investimenti, Trasporti e Infrastrutture n. 3675 del 24.10.2019 è stata approvata la graduatoria unica di attribuzione dei contributi delle opere, che ha visto proclamate in posizione utile per l'attivazione delle successive fasi di progettazione e realizzazione delle opere di cui all'oggetto;

RFI e il Comune di Ivrea, hanno stipulato in data 03.03.2021 apposita Convenzione in attuazione del suddetto programma di intervento, definendo modalità e termini per la soppressione dei Passaggi a Livello siti alle progressive Km 28+251, 28+525, 28+836, 29+258, 29+845 e 30+098 della linea ferroviaria Chivasso - Aosta, nel territorio del medesimo Comune, mediante la realizzazione delle opere sostitutive di cui al successivo art. 2, da realizzarsi a cura di RFI;

RFI e il Comune di Caluso hanno stipulato in data 18.04.2024 apposita Convenzione in attuazione del suddetto programma di intervento, definendo modalità e termini per la soppressione dei Passaggi a Livello siti alle progressive Km 11+758, 12+413 della linea ferroviaria Chivasso - Aosta, nel territorio del medesimo Comune, mediante la realizzazione delle opere sostitutive di cui al successivo art. 2, da realizzarsi a cura di RFI;

con Determinazione motivata conclusiva della Conferenza di Servizi del 26.07.2021 è stato approvato il Progetto Definitivo delle opere sostitutive ai passaggi a livello posti ai km 11+758, 12+413, 13+457 e 13+986 della linea ferroviaria Chivasso - Aosta in Comune di Caluso (TO), con stralcio dal progetto del tratto di strada F2 previsto tra la strada provinciale SP595 e la nuova rotatoria ANAS, subordinando la soppressione dei PPLL ai km 13+457 e 13+986 alla realizzazione della strada sopra indicata;

con Determinazione motivata Conclusiva della Conferenza di Servizi del 28.06.2023 è stato approvato il Progetto Definitivo delle opere sostitutive ai passaggi a livello posti ai km 28+251, 28+525, 28+836, 29+258, 29+845 e 30+098 della linea ferroviaria Chivasso - Aosta in Comune di Ivrea (TO);

Considerato che:

l'intervento relativo alla Soppressione PL nel Comune di Caluso è in avanzato stato di realizzazione

e se ne prevede la conclusione nel corso dell'anno 2025;

è stata verificata e validata la Progettazione Definitiva delle opere relative alla Soppressione dei Passaggi a Livello nel Comune di Ivrea e che è previsto entro la fine dell'anno l'affidamento dei successivi step progettuali/realizzativi;

Tutto ciò premesso e considerato,
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.01.2024

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- DGR n. 14-8167 del 20.12.2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 05 del 31.01.2019;
- DD n. 3675/A1811B/2019 del 24.10.2019;
- Convenzione attuativa sottoscritta in data 03.03.2021 tra il Comune di Ivrea e RFI;
- Convenzione attuativa sottoscritta in data 18.04.2024 tra il Comune di Caluso e RFI;

determina

di approvare lo schema di Convenzione tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Regione Piemonte per la soppressione dei passaggi a livello siti alle progressive Km 11+758, 12+413, 28+251, 28+525, 28+836, 29+258, 29+845 e 30+098 della linea ferroviaria Chivasso – Aosta mediante la realizzazione di opere sostitutive connesse alla viabilità esistente nei Comuni di Caluso (TO) e Ivrea (TO).

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.1199 del 24/11/1971.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web della Regione Piemonte.

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture)
Firmato digitalmente da Emiliano Bartolomei

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. Convenzione_RFI-REG_Contributo_5_Mln_Caluso-Ivrea_schema_da_approvare.pdf

Allegato



	RETE FERROVIARIA ITALIANA	
	VICE DIREZIONE GENERALE OPERATION	
	DIREZIONE INVESTIMENTI	
	PROGRAMMI SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO E	
	RISANAMENTO ACUSTICO	
	CONVENZIONE	
	per la soppressione dei passaggi a livello siti alle progressive Km 11+758,	
	12+413, 28+251, 28+525, 28+836, 29+258, 29+845 e 30+098 della linea	
	ferroviaria Chivasso – Aosta mediante la realizzazione di opere sostitutive	
	connesse alla viabilità esistente nei Comuni di Caluso (TO) e Ivrea (TO)	
	TRA	
	R.F.I. — Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., che in seguito per brevità sarà	
	chiamata “RFI”, per la quale interviene nel presente Atto l’Ing.	
	nella sua qualità di Responsabile della S.O. Programmi Soppressione Passaggi	
	a Livello e Risanamento Acustico, come risulta dalla procura speciale	
	conferita in data 7 febbraio 2023 con atto a rogito n° 25347 del Notaio	
	repertoriato al n° 87182, domiciliata per la carica in Roma piazza della Croce	
	Rossa n.1, da una parte	
	E	
	REGIONE PIEMONTE, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,	
	Protezione Civile, Trasporti e Logistica, che in seguito per brevità sarà	
	chiamata "Regione", con sede in Torino, Piazza Piemonte n. 1, codice fiscale	
	n. 80087670016, per la quale interviene nel presente Atto l’Ing.	
	 nato ad il, nella qualità di Dirigente	
	del Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture, demandato alla firma con	
	1	

Deliberazione di Giunta Regionale del, n.

Premesso che:

a) RFI è autorizzata - in conformità con quanto previsto dalla legislazione speciale di riferimento - a predisporre ed eseguire un Piano di soppressione dei passaggi a livello, di norma mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali;

b) per espressa disposizione legislativa, la soppressione dei passaggi a livello deve essere attuata mediante realizzazione di manufatti sostitutivi o deviazioni stradali (art. 12, comma 1, L. n. 17/1981; art. 1, L. n. 354/1998), la cui localizzazione è disposta d'intesa con le Regioni interessate e gli enti locali, nel cui territorio ricadono le opere stesse (art.2 della Legge 354/1998);

c) ai sensi di quanto previsto dagli art. 229 e 230 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, si rende necessario ristabilire in convenienti condizioni di comodità e sicurezza le comunicazioni pubbliche o private rimaste interrotte, con la conseguente consegna delle relative opere infrastrutturali di viabilità all'Ente proprietario delle strade interessate;

d) il Piano di soppressione dei passaggi a livello mediante la realizzazione di opere sostitutive (di seguito, il "Piano") corrisponde pertanto ad un programma di pubblico interesse che coinvolge direttamente RFI che, in forza di Atto di Concessione pubblica e nella sua conseguente qualità di Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (IFN), è tenuta ex lege ad assicurare la piena utilizzabilità ed il costante mantenimento in efficienza delle linee e degli impianti ferroviari;

e) la realizzazione delle opere sostitutive consente infatti un incremento della funzionalità delle linee ferroviarie che si riflette, in via generale, nel miglioramento del trasporto ferroviario e del pubblico transito, nella diminuzione dei rischi connessi a perturbazioni del traffico ferroviario, nella riduzione dei costi per il mantenimento in perfetto stato di efficienza degli impianti dei passaggi a livello e dei relativi dispositivi di sicurezza;

f) il “Piano” può essere realizzato con oneri a carico dello Stato, disposti sulla base di specifiche previsioni legislative, salva apposita previsione di eventuale compartecipazione finanziaria alla realizzazione del “Piano” da parte delle amministrazioni locali, nel cui territorio insistono le opere medesime, ciò in considerazione sia del richiamato interesse di pubblica utilità che sottende la ratio degli interventi di ristrutturazione della rete viaria, che dell’entità, complessivamente considerata, degli oneri di spesa comunque connessi alle opere previste nel Piano d’intervento stesso;

g) Con Delibera CIPE 54/2016 – Sondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020 - Piano Operativo Infrastrutture - sono stati individuati nell’Asse Tematico B “Interventi nel settore ferroviario” € 5.000.000,00 per la “Velocizzazione e soppressione PP.LL linea Torino-Aosta”, tali fondi ministeriali risultano già inseriti nel Contratto di Programma RFI e non transitano sul bilancio regionale;

h) per la copertura dei costi di realizzazione delle opere funzionali alla soppressione dei PL della linea Torino-Aosta sono stati inoltre destinati fondi regionali pari a € 5.000.000,00 da trasferire a RFI;

i) con D.G.R. 14-8167 del 20.12.2018, sono stati approvati n. 3

Protocolli d'Intesa tra la Regione Piemonte, R.F.I., A.N.A.S., la Città'

Metropolitana di Torino e i Comuni territorialmente interessati, con la

partecipazione del Consorzio per Il Bacino Imbrifero Montano della

Dora Baltea, aventi complessivamente per oggetto la progressiva

eliminazione, singola o per gruppi, di tutti i passaggi a livello della

tratta ferroviaria Chivasso - Aosta mediante realizzazione di opere di

viabilità alternativa, con previsione di assegnazione dei suddetti

contributi mediante graduatoria di priorità;

j) con Determinazione Dirigenziale del Settore regionale Investimenti,

Trasporti e Infrastrutture n. 3675 del 24.10.2019 è stata approvata la

graduatoria unica di attribuzione dei contributi delle opere, che ha

visto proclamate in posizione utile per l'attivazione delle successive

fasi di progettazione e realizzazione delle opere oggetto della presente

Convenzione:

k) RFI e il Comune di Caluso hanno stipulato in data 18.04.2024 apposita

Convenzione in attuazione del suddetto programma di intervento,

definendo modalità e termini per la soppressione dei Passaggi a

Livello siti alle progressive Km 11+758, 12+413 della linea ferroviaria

Chivasso - Aosta, nel territorio del medesimo Comune, mediante la

realizzazione delle opere sostitutive di cui al successivo art. 2, da

realizzarsi a cura di RFI;

l) RFI e il Comune di Ivrea, hanno stipulato in data 03.03.2021 apposita

Convenzione in attuazione del suddetto programma di intervento,

definendo modalità e termini per la soppressione dei Passaggi a

	Livello siti alle progressive Km 28+251, 28+525, 28+836, 29+258,	
	29+845 e 30+098 della linea ferroviaria Chivasso - Aosta, nel	
	territorio del medesimo Comune, mediante la realizzazione delle opere	
	sostitutive di cui al successivo art. 2, da realizzarsi a cura di RFI;	
	m) con Determinazione motivata conclusiva della Conferenza di Servizi	
	del 26.07.2021 è stato approvato il Progetto Definitivo delle opere	
	sostitutive ai passaggi a livello posti ai km 11+758, 12+413, 13+457 e	
	13+986 della linea ferroviaria Chivasso - Aosta in Comune di Caluso	
	(TO), con stralcio dal progetto del tratto di strada F2 previsto tra la	
	strada provinciale SP595 e la nuova rotatoria ANAS, subordinando la	
	soppressione dei PPLL ai km 13+457 e 13+986 alla realizzazione	
	della strada sopra indicata;	
	n) con Determinazione motivata Conclusiva della Conferenza di Servizi	
	del 28.06.2023 è stato approvato il Progetto Definitivo delle opere	
	sostitutive ai passaggi a livello posti ai km 28+251, 28+525, 28+836,	
	29+258, 29+845 e 30+098 della linea ferroviaria Chivasso - Aosta in	
	Comune di Ivrea (TO);	
	o) RFI ha sviluppato la progettazione esecutiva e sta realizzando le opere	
	sostitutive dei passaggi a livello posti ai km 11+758, 12+413, 13+457	
	e 13+986 della linea ferroviaria Chivasso - Aosta in Comune di Caluso	
	(TO);	
	p) RFI si impegna a sviluppare la progettazione esecutiva e a realizzare le	
	opere sostitutive dei passaggi a livello posti ai km 28+251, 28+525,	
	28+836, 29+258, 29+845 e 30+098 della linea ferroviaria Chivasso -	
	Aosta in Comune di Ivrea (TO), nonché a concludere la realizzazione	

delle opere sostitutive dei passaggi a livello posti ai km 11+758, 12+413, 13+457 e 13+986 della linea ferroviaria Chivasso - Aosta in Comune di Caluso (TO);

q) la presente Convenzione regola il complesso degli impegni assunti dalle Parti al peculiare scopo di conseguire un interesse di pubblica utilità, corrispondente all'attuazione del Piano, che trova giustificazione nella legislazione speciale di riferimento di cui la presente Convenzione costituisce momento attuativo;

r) ne consegue che il programma per la realizzazione delle opere sostitutive connesse al Piano discende direttamente dalle succitate leggi speciali, e non già dalla Convenzione che costituisce mero atto di regolamentazione di impegni reciprocamente assunti dalle Parti e corrispondenti a logiche di pubblica utilità;

Considerato che:

- l'intervento relativo alla Soppressione PL nel Comune di Caluso è in avanzato stato di realizzazione e se ne prevede la conclusione nel corso dell'anno 2025;
- è stata verificata e validata la Progettazione Definitiva delle opere relative alla Soppressione dei Passaggi a Livello nel Comune di Ivrea (c.d. intervento di Ivrea 1), e che è previsto entro ottobre 2025 l'affidamento dei successivi step progettuali/realizzativi;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano stipulare tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. In tale ambito si colloca la presente convenzione tra Regione

Piemonte ed R.F.I. S.p.A., finalizzata alla definizione delle modalità di co-finanziamento da parte della Regione Piemonte a favore di RFI S.p.A. per la realizzazione, a cura e spese di RFI S.p.A., degli interventi di soppressione pp.ll. a Caluso (TO) e Ivrea (TO);

Tanto premesso e considerato

si stipula la presente Convenzione per regolare i rapporti derivanti dalla soppressione dei Passaggi a Livello ai Km 11+758, 12+413, 28+251, 28+525, 28+836, 29+258, 29+845 e 30+098 della linea ferroviaria Chivasso – Aosta.

Le Premesse e gli atti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 1

OGGETTO

La presente Convenzione disciplina le modalità di co-finanziamento da parte della Regione Piemonte a favore di RFI S.p.A. per la realizzazione, a cura e spese di RFI S.p.A., delle opere indicate al successivo Articolo 2, secondo le modalità previste nelle apposite Convenzioni attuative stipulate con i Comuni di Caluso (TO) e Ivrea (TO).

ARTICOLO 2

CARATTERISTICHE TECNICHE ED ESECUZIONE DELLE OPERE

RFI S.p.A. ha appaltato e sta realizzando a propria cura e spese i seguenti interventi sostitutivi dei passaggi a livello ai Km 11+758 e 12+413 in Comune di Caluso:

1. sottopasso ciclo-pedonale al Km 12+382 costituito da una canna scatolare in c.a., pista ciclabile e modifica plano-altimetrica della strada comunale per Rodallo;

	2. rifacimento della strada di accesso alla sottostazione elettrica in	
	proseguimento a Via Doberdò in previsione della soppressione del	
	P.L. al Km 13+457;	
	3. nuova strada di collegamento tra la SS26 e la nuova rotatoria ANAS.	
	RFI S.p.A. eseguirà a propria cura e spese i seguenti interventi sostitutivi dei	
	passaggi a livello ai Km 28+251, 28+525, 28+836, 29+258, 29+845 e 30+098	
	in Comune di Ivrea:	
	1. sottopasso ciclo-pedonale al km 28+534 costituito da una canna	
	scatolare in c.a.;	
	2. cavalcavia al km 29+360 di categoria “F locale ambito urbano” ovvero	
	piattaforma composta da 2 corsie di larghezza pari a 2,75 m (oltre ad	
	allargamenti in curva ove necessario), da 2 banchine laterali di	
	larghezza pari a 0,50 m e da 2 marciapiedi laterali di larghezza pari a	
	1,50 m;	
	3. strada campestre tra il PL al km 29+258 e PL al km 30+098;	
	4. adeguamento esistente strada di collegamento campestre per accesso	
	all’esistente impianto di depurazione.	
	Per i suddetti interventi nel Comune di Ivrea, RFI provvederà, a propria cura e	
	spese, allo sviluppo della progettazione esecutiva delle opere, affidandone	
	l’esecuzione tramite Accordo Quadro.	
	RFI procederà inoltre all'appalto dei lavori mediante la stipula di Contratto	
	Applicativo derivante da apposito Accordo Quadro, nel rispetto della	
	normativa vigente in materia di opere pubbliche, dell’osservanza della	
	normativa sugli appalti pubblici, dell’acquisizione delle aree necessarie,	
	nonché della direzione lavori fino al collaudo e del coordinamento della	

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'esecuzione delle opere sarà effettuata ad insindacabile giudizio di RFI nei termini e modalità dalla stessa ritenuti più opportuni, con la più ampia facoltà di apportare ai progetti tutte quelle modifiche derivanti da sopraggiunte circostanze e/o locali necessità che, senza alterare le caratteristiche essenziali delle opere, risultassero convenienti all'atto dell'esecuzione dei lavori, per la stabilità delle opere stesse e per le esigenze del servizio ferroviario, nel rispetto delle esigenze dell'utente come proposto dal progetto; e ove necessario assicurando tempestiva informazione delle sopravvenute necessità di modifica ai Comuni interessati. In ogni caso tale circostanza non potrà dar luogo ad eventuale richiesta di risarcimento e/o indennizzo da parte dei Comuni e/o della Regione.

ARTICOLO 3

CONTRIBUZIONE

Con riferimento alla realizzazione delle opere sostitutive di cui al precedente articolo 2 e in applicazione di quanto stabilito all'art. 5 del Protocollo d'Intesa *“per la realizzazione delle opere di viabilità alternativa, funzionali alla soppressione dei passaggi a livello esistenti sulla linea ferroviaria Chivasso – Aosta”* stipulato in data 09/01/2019, è prevista una contribuzione finanziaria della Regione Piemonte pari a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), a parziale copertura delle spese di realizzazione delle suddette opere. La Regione si impegna a predisporre l'atto di liquidazione corrispondente a tale somma entro 30 giorni dalla stipula della presente Convenzione.

RFI si impegna a completare le opere di cui all'articolo 2 entro il termine di 6

(sei) anni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, prorogabile previo accordo formale tra le Parti.

Qualora, decorso tale termine, le opere non risultassero integralmente realizzate, RFI sarà tenuta a restituire alla Regione Piemonte l'intero importo del contributo ricevuto, indipendentemente dalle somme eventualmente già spese.

Le somme erogate dovranno essere accreditate a favore di RFI S.p.A., con l'obbligo del contribuente di riportare nella causale del bonifico il numero di CODOP che le verrà assegnato e comunicato dopo la stipula.

Il contributo della Regione non è comprensivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

ARTICOLO 4

DECORRENZA, VALIDITA' E DURATA

La presente Convenzione, approvata dalla Regione Piemonte con Determina Dirigenziale n. ____ del ____/____/2025, e da RFI con delibera n. ____ del ____/____/2025, è valida e vincolante per le parti dalla data di stipulazione ed avrà durata di 6 (sei) anni, prorogabile previo accordo formale tra le Parti.

ARTICOLO 5

SPESE DI STIPULAZIONE E GESTIONE

Il presente atto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso e, ove ne venisse chiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta in misura fissa, giusto il disposto dell'art. 40 del citato decreto; in tal caso il pagamento dell'imposta sarà dovuto dalla parte che ne chiede la registrazione.

ARTICOLO 6

FORO COMPETENTE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti sull'interpretazione, esecuzione, applicazione della presente Convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma

ARTICOLO 7

CLAUSOLA DI INTEGRITA'

1. Le Parti gestiscono i rapporti e gli affari nel rispetto dei seguenti strumenti rispettivamente adottati:

Regione Piemonte:

- il PIAO 2024-2026, approvato con D.G.R. n. 4-8114 del 31.01.2024, per il triennio 2024-2026;

- il codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale, approvato con D.G.R. 1-1717 del 13.07.2015.

RFI S.p.A.:

- il Codice Etico, pubblicato all'indirizzo <http://www.rfi.it>, sezione "Chi Siamo", sottosezione "Visione, missione e valori";

- il Modello 231, disponibile all'indirizzo <http://www.rfi.it>, sezione "Chi Siamo", sottosezione "Visione, missione e valori";

- la Policy Anticorruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, disponibile all'indirizzo <http://www.rfi.it>, sezione "Chi Siamo", sottosezione "Visione, missione e valori";

2. Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione dei rispettivi strumenti adottati e di aver ben compreso i principi, le finalità e gli impegni assunti da ciascuna delle altre Parti in relazione ai citati documenti, nonchè di impegnarsi al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti.

3. Le parti convengono che l'inosservanza, da parte di una di esse, di una qualsiasi delle previsioni contenute nei documenti sopra citati, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

4. RFI S.p.A. prende atto che le segnalazioni rilevanti da trasmettere a Regione Piemonte, ai sensi e per gli effetti del PIAO 2024-2026 e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate seguendo la “Segnalazione di condotte illecite”, disponibile all'indirizzo internet <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/whistleblowing-segnalazione-condotte-illecite> e sulla piattaforma Whistleblowing, disponibile all'indirizzo <https://segnalazioni.regione.piemonte.it/#/>

Regione Piemonte prende atto che le segnalazioni rilevanti da trasmettere ad RFI S.p.A. ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite la piattaforma dedicata, disponibile all'indirizzo internet <https://www.segnalazionewhistleblowing.rfi.it/>, ovvero secondo le modalità e tramite i canali indicati all'indirizzo internet <https://www.rfi.it/it/chi-siamo/organizzazione-egovernance/etica-trasparenza-responsabilita/gestione-delle-segnalazioni---whistleblowing.html>, e nella sezione “FAQ Whistleblowing” raggiungibile dal link ivi indicato.

ARTICOLO 8

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), in particolare con riferimento ai principi di liceità, necessità, minimizzazione e limitazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.

Nell'ambito delle attività connesse all'affidamento e all'esecuzione della presente Convenzione, le Parti prendono atto e concordano che tratteranno i dati personali relativi a qualsiasi persona fisica che agisca per loro conto (dipendenti e/o Terze Parti delle Società), in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa e disponibile attraverso i rispettivi canali aziendali. Il predetto obbligo di informativa verso le Terze Parti viene assolto da RFI mediante pubblicazione nella sezione "Protezione Dati Personali" del sito istituzionale www.rfi.it e dalla Regione Piemonte mediante pubblicazione nella sezione apposita del sito.

Dichiarano, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o Terze Parti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

ARTICOLO 9

KNOW-HOW

In base alla ripartizione dei ruoli, e salvo diverso specifico accordo scritto, l'insieme delle conoscenze (informazioni, documentazione, software) ed i relativi diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di ciascuna Parte, preesistenti alla sottoscrizione della presente Convenzione e/o comunque sviluppati e/o acquisiti da detta Parte, indipendentemente dall'oggetto della presente Convenzione, resteranno di proprietà di detta Parte.

ARTICOLO 10

CONFLITTO DI INTERESSI

Ai fini dell'esecuzione della Convenzione, le Parti confermano l'insussistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia misura allo svolgimento della Convenzione medesima. Parimenti ciascuna Parte si impegna, ove nelle more dell'esecuzione della Convenzione dovessero insorgere impreviste situazioni di conflitto di interessi, a darne immediata notizia all'altra che procederà alle valutazioni del caso.

Nell'ipotesi in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero una delle Parti non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata della Convenzione, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa della parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 11

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

La dichiarazione di nullità o invalidità di una o più previsioni contenute nella

presente Convenzione non comporterà la nullità o invalidità della Convenzione nel suo complesso o delle rimanenti pattuizioni in esso contenute, che dovranno essere interpretate in modo da rispettare l'intento originario delle Parti.

Le disposizioni della presente Convenzione devono ritenersi sostituite, abrogate o automaticamente disapplicate se il contenuto relativo è incompatibile con le disposizioni legali e regolamentari o con qualsiasi modifica introdotta dalle Parti.

ARTICOLO 12

COMUNICAZIONI E DOMICILIO DELLE PARTI

Ove non diversamente previsto nella Convenzione, il domicilio delle Parti è elettivamente fissato presso le rispettive sedi legali. Eventuali variazioni della sede legale dovranno essere tempestivamente comunicate all'altra Parte agli indirizzi di seguito indicati.

Ove non diversamente previsto nella Convenzione, ogni comunicazione tra le Parti, relativa alla presente Convenzione, dovrà essere effettuata per iscritto ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

Per RFI: *rfi-vdo.din.psra.sran@pec.rfi.it*

Per la Regione: *investimenti.trasporti@cert.regione.piemonte.it*

La presente Convenzione consta di n. 15 pagine e viene sottoscritta digitalmente dall'Ing. della Regione Piemonte e dal Dirigente di RFI all'uopo delegato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Piemonte

Per RFI